



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi

ORDINANZA N° 30/2018

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto Garibaldi

VISTA l'Autorizzazione n. 36 / 2018 in data 15.06.2018 di questo Ufficio Circondariale Marittimo, ai soli fini della sicurezza della navigazione;

VISTA la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG '72) resa esecutiva con Legge n.1085 del 21 dicembre 1977;

Considerata: la necessità di tutelare l'incolumità pubblica e privata, nonché la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;

Vista: l'Ordinanza Balneare della Regione Emilia Romagna n°1/2018 emanata il 19.03.2018;

Vista: l'Ordinanza n°29/2017 in data 28.04.2017 che identifica la fascia di mare interdetta alla navigazione a vela e/o motore lungo il litorale di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Ravenna;

Vista: l'Ordinanza di Sicurezza Balneare n°16/2018 emanata in data 10.05.2018 da questo Ufficio Circondariale Marittimo;

Vista: la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG '72), resa esecutiva con Legge n°1085 del 21 dicembre 1977 s.m.i.;

Visti: gli artt. 17, 30,81,1174 e 1231 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

Visto: il decreto legislativo 14 Luglio 2005, n.171 e, in particolare l'art. 53

RENDE NOTO CHE

che nei giorni e negli archi orari di seguito riportati, si svolgeranno le manifestazioni veliche organizzate dal Circolo Nautico Spina.

Le manifestazioni veliche si terranno all'interno del campo di regata individuato nei vertici dalle coordinate che seguono, come rappresentato nell'allegato documento parte integrante del presente provvedimento.

Campo di regata

(DATUM WGS '84)

Punto	Latitudine	Longitudine
Alfa	44° 44' 10" N	012° 16' 48" E
Bravo	44° 42' 35" N	012° 15' 48"E
Charlie	44° 40' 15" N	012° 16' 27" E

CALENDARIO REGATE / MANIFESTAZIONI VELICHE:

15 settembre 2018: dalle ore 11.30 alle ore 18.30;

22 settembre 2018: dalle ore 11.30 alle ore 18.30

ORDINA

Articolo 1 – (Disposizioni generali)

A decorrere dalle ore 11:00 e fino alle ore 19:00 del giorno di svolgimento della manifestazione velica, nello specchio acqueo delimitato dai punti individuati dalle coordinate di cui al "Rende Noto" e riportate nel rilievo fotografico allegato alla presente Ordinanza, è vietato:

- a) Navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- b) Praticare la balneazione;
- c) Effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- d) Svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Articolo 2 – (Deroghe)

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- Le unità facenti capo all'organizzatore in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione oltre che il personale;
- Le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- Le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'Ente di appartenenza.

Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all'interno del campo di regata sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico tramite cellulare o via V.H.F. o col recapito **1530** per le situazioni di emergenza.

Articolo 3 – (Condotta delle unità in prossimità del campo di gara)

Le unità in navigazione a distanza inferiore a ¼ di miglio dai limiti esterni dello specchio acqueo riservato alla manifestazione dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione delle unità partecipanti alla manifestazione, in considerazione della loro tipologia e valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Articolo 4 – (Sanzioni)

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti a termini di legge e saranno ritenuti responsabili dei danni a persone e/o cose che dovessero derivare dal loro comportamento illecito.

Articolo 5 – (Disposizioni finali e pubblicazione)

L'Amministrazione Marittima è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o a cose, direttamente o indirettamente, in conseguenza dello svolgimento della manifestazione.

La presente ordinanza viene emanata esclusivamente ai fini marittimi e vengono fatte salve le prerogative di altre Amministrazioni/Enti eventualmente competenti per il rilascio di specifiche autorizzazioni.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità è assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e con la relativa pubblicazione, sul sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/porto-garibaldi.

Porto Garibaldi, 01.08.2018

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesco LUCIANI

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa - Art 3, comma 3, del D. Lgs. 39/1993

ALLEGATO ORDINANZA N. 30/2018 IN DATA 01/08/2018

CAMPO DI REGATA

